

***Protocollo
per lo svolgimento dell'udienza presidenziale***

Approvato e sottoscritto nella seduta dell'Osservatorio della Giustizia Civile e Penale del 16.10.2019

Norme di carattere generale

Art. 1.

Cortesie tra avvocati e magistrati.

Si raccomanda la puntualità in udienza e la preventiva segnalazione, nei casi di assenza o ritardo delle parti.

Sarà cura della cancelleria, nel caso in cui il Presidente fosse costretto ad iniziare l'udienza in ritardo od a rinviarla, darne preventiva comunicazione ai difensori.

Nel giorno fissato per la comparizione dei coniugi, l'avvocato, il magistrato e/o il personale della cancelleria che, per ragioni di ufficio od altro, debba conferire con il Presidente lo farà fuori dall'orario di udienza

Art. 2.

Cortesie tra difensori

In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore a comparire per l'udienza fissata ex art. 708 c.p.c. , sarà cura del difensore medesimo darne tempestiva informazione all'altro difensore, nonché al Magistrato.

In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

Il difensore di ognuna delle parti curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, sia nel caso in cui la produzione sia avvenuta attraverso il PCT, sia nel caso in cui avvenga direttamente in udienza.

Art. 3

Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio

Al fine di consentire al Presidente ogni utile e tempestiva valutazione in ordine a competenza territoriale e situazione reddituale dei coniugi, la cancelleria avrà cura di verificare che, al momento del deposito, il fascicolo di parte sia adeguatamente corredato dalla documentazione necessaria, che consiste in:

- a) stato di famiglia e certificati di residenza di entrambi i coniugi, nonché estratto per

riassunto dell'atto di matrimonio (per la separazione) e copia integrale dell'atto di matrimonio (per il divorzio);

- b) dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita, relative agli ultimi tre anni, non essendo sufficiente il solo CUD. E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.);
- c) autocertificazione eventualmente richiesta con il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza.

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo, è auspicabile che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale, di cui al successivo articolo 4. Il difensore che, per qualunque ragione, depositi documentazione e/o memorie oltre i termini fissati, avrà cura di trasmetterne contestualmente copia, a mezzo mail, al collega di controparte, onde garantire il contraddittorio ed evitare che, all'udienza, debba essere, eventualmente, assegnato un termine per l'esame.

Art. 4.

Decreto fissazione udienza presidenziale

Il Presidente, per la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, avrà cura di individuare una data che, tenuto conto dell'ordine di iscrizione, per le separazioni consensuali, non superi i 90 giorni dalla data di deposito del ricorso e, per le separazioni giudiziali, non superi i 150 giorni.

Il medesimo termine non superiore ai 90 giorni sarà osservato anche per le donne per le quali sia documentata violenza subita e/o la presenza delle stesse in strutture di accoglienza protette.

Sarà dato termine alla parte ricorrente di notificare il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza almeno 30 giorni prima, con l'avvertimento alla parte resistente che dovrà costituirsi almeno 5 giorni prima, con memoria corredata di tutta la documentazione ritenuta utile, nonché di quella richiesta con il richiamato decreto.

L'udienza ex art. 708 c.p.c.

Art. 5

Numero di cause per ciascuna udienza

Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza

Le udienze di comparizione coniugi, così come già avviene, saranno trattate nei giorni di mercoledì e giovedì, con un numero massimo di cause, in modo tale da consentire una trattazione adeguata, effettiva e decorosa per ciascuna di esse. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione, che potrà essere verificato in cancelleria il giorno prima e di cui, comunque, sarà data notizia prima dell'udienza, mediante affissione del ruolo sulla porta, posta nell'anticamera del Presidente.

Al fine di una più adeguata regolamentazione, si stabilisce che :

L'udienza avrà inizio alle ore 10,00

- 1) **I ricorsi per separazione saranno trattati tutti i giovedì**, con le seguenti modalità e nelle seguenti **fasce orarie**:
 - a) **al primo giovedì di ogni mese: consensuali ab initio**, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nel numero massimo di 30 comparizioni.
Nei giovedì successivi:
 - b) **consensuali nella prima fascia (10,00-11,00)**, in numero di massimo 5, secondo l'ordine di RG. Per le separazioni consensuali ab origine, la redazione del verbale avverrà a cura del cancelliere di udienza; per quelle che, invece, si trasformino in consensuale il giorno dell'udienza, gli avvocati dovranno giungere con il verbale di comparizione già interamente e correttamente compilato, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, pena il rinvio della comparizione all'udienza successiva od alla prima utile;
 - c) **giudiziali nella seconda fascia (11,00-14,00)**, con fissazione oraria a distanza di 20 minuti l'una dall'altra, con numero massimo di 12 e sempre nell'ordine di RG; per le comparizioni giudiziali, gli avvocati avranno cura di compilare unicamente il verbale adatto, come da schema allegato (coniugi senza figli minori, coniugi con figli minori), che sarà, poi, corredato, a cura del cancelliere di udienza, dalla verbalizzazione delle dichiarazioni che i coniugi renderanno dinanzi al Presidente.

- 2) **I ricorsi per divorzio saranno trattati al mercoledì (10,00-13,00)**, con fissazione a distanza oraria di 20 minuti l'uno dall'altro, in numero massimo di 12, nell'ordine di RG. Gli avvocati, come per le separazioni, avranno cura di compilare unicamente il verbale adatto, come da schema allegato (coniugi senza figli minori, coniugi con figli minori), che sarà, poi, ultimato, a cura del cancelliere di udienza, con la verbalizzazione delle dichiarazioni che i coniugi renderanno dinanzi al Presidente. Qualora il ricorso giudiziale dovesse trasformarsi, per intervenuto accordo delle parti, gli avvocati avranno cura di giungere con il verbale di comparizione già interamente e correttamente compilato, secondo lo schema allegato al Protocollo, pena il rinvio della comparizione all'udienza successiva od alla prima utile.
- 3) **Le comparizioni per ATP rimarranno calendarizzate al mercoledì**, ma saranno fissate **dalle ore 13,30 in avanti**, a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.

Art. 6

Il verbale

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza, il verbale sarà redatto come previsto ai precedenti punti, mediante utilizzo della modulistica predisposta dalla Presidenza ed allegata al presente Protocollo.

In udienza si procederà unicamente alla verbalizzazione delle dichiarazioni dei coniugi, che avverrà a cura del Cancelliere, sotto la supervisione del Presidente, nonché alla redazione del verbale di comparizione dei coniugi che abbiano depositato, ab inizio, ricorso per separazione consensuale.

Di norma, a meno che non ci siano particolari difficoltà e/o esigenze, il provvedimento sarà emesso all'esito della comparizione dei coniugi, evitando le riserve, che potrebbero determinare tempi dilatati in ordine ai provvedimenti provvisori.

La cancelleria avrà cura di caricare su Polisweb il verbale dell'udienza presidenziale.

Art. 7

Oralità del processo

Le parti saranno interrogate liberamente dal Presidente, prima l'una e poi l'altra. Successivamente, sarà data parola ai difensori, i quali si atterranno alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.

Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE -indicatore della Situazione Economica

Equivalente- redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita). E' auspicabile che Il Presidente raccolga a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti richiesti.

Art. 8

Modalità per l'audizione dell'ascolto del minore

Qualora il Presidente, al fine di assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti in tema di affidamento del minore e di collocamento prevalente presso uno dei due genitori, ritenga, in presenza di alta conflittualità tra le parti, procedere al preliminare ascolto del minore, fisserà apposita udienza. In tal caso dovrà evitarsi la concomitanza, almeno oraria, con le altre comparizioni fissate, come previsto al successivo punto b).

L'ascolto del minore verrà disposto, su richiesta anche di una sola parte o d'ufficio, nei procedimenti contenziosi. Qualora la detta audizione non dovesse essere disposta, sarà cura del Presidente dare adeguata motivazione della decisione.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Presidente potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto in scienze psicologiche e/o pedagogiche, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c..

Prima dell'audizione del minore, il Presidente fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

E' auspicabile che l'audizione non diventi occasione di strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi.

a) Doveri dell'avvocato di informazione alle parti

L'avvocato dovrà invitare il/la proprio/a assistito/a ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, invitandolo/a espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale e ad evitare ogni forma di suggestione. Inoltre, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 56 n.2 del codice deontologico forense, "*l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.*".

b) Tempi e modalità dell'ascolto

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, possibilmente in orari pomeridiani e compatibilmente con le frequentazioni scolastiche, così da essere garantita la non concomitanza con le udienze che interessino solo gli adulti.

c) Presenza delle parti e dei difensori

L'audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del Presidente e dell'eventuale ausiliario, esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, non ritenendosi opportuna, al fine di evitare condizionamenti, la presenza delle parti e dei difensori, i quali presteranno

consenso ad allontanarsi dall'aula nel corso dell'audizione.

Dell'audizione dovrà essere garantita la video o fonoregistrazione integrale, da rendere successivamente disponibile ai difensori costituiti. Qualora, per motivi tecnici di carattere eccezionale, ciò non fosse possibile, l'audizione sarà integralmente trascritta.

In ogni caso, prima dell'audizione (senza la presenza del minore), i legali delle parti potranno sottoporre al Presidente i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme.

Prima dell'audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Presidente delle ragioni per cui è opportuno che egli sia ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà eventualmente espresso o richiesto dal minore.

Il Presidente avrà cura di evitare di rivolgere al minore domande dirette sulle sue preferenze tra i genitori e con quale di essi preferisca essere collocato, lasciando che sia il minore stesso ad esprimersi liberamente.

Art. 9

Eventuale quesito da formulare al CTU

Al solo fine di valutare l'affidamento del minore e/o il suo collocamento prevalente con uno dei due genitori, qualora il Presidente, d'ufficio o su richiesta delle parti, ritenga di disporre, già nella fase presidenziale, una CTU, formulerà il seguente quesito:

“Il consulente tecnico, esaminati gli atti del giudizio, la documentazione relativa all'attività compiuta, previa verifica delle condizioni di vita del minore e dei genitori con riguardo all'ambiente domestico ed al contesto sociale, sentiti i genitori e con opportuna audizione del/i minore/i, esprima una valutazione in ordine alla qualità e adeguatezza di ciascuno dei due genitori, evidenziando se le rispettive capacità genitoriali siano tali da assicurare al minore una sufficientemente equilibrata evoluzione psicologica, tenendo conto dell'età. Evidenzi, inoltre, l'atteggiamento di ciascun genitore nella gestione del conflitto e la rispettiva disponibilità a tutelare l'immagine ed il ruolo dell'altro genitore.”.

Art. 10

Definizione delle spese per il mantenimento dei figli minori.

Le spese per i figli, tanto nel caso di separazione, quanto nel caso di divorzio, ove non sia convenzionalmente pattuito tra i coniugi nel verbale di comparizione, saranno regolamentate direttamente dal **Protocollo proposto dal CNF, che il Consiglio**

dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ha già recepito e fatto proprio con apposita delibera consiliare del 7.3.2018 e che è allegato al presente protocollo per farne parte integrante.

Qualora i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06- non si limitino ad utilizzare il termine "*spese straordinarie*" e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al contributo fisso mensile - che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc), dovranno darsi carico di indicarle in maniera dettagliata, con specificazione delle modalità del pagamento e/o rimborso fra i coniugi, valendo, in difetto, il già richiamato Protocollo per le Spese.

E' auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate, sia dai difensori, nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.

Art. 11

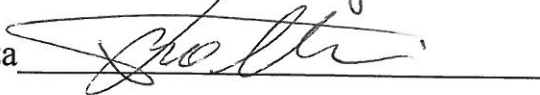
Fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708, IV comma c.p.c.

Nell'ipotesi di reclamo alla Corte di Appello avverso i provvedimenti presidenziali, entrambi i difensori avranno cura di effettuare copia di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di udienza e i documenti prodotti, al fine di depositarla presso la cancelleria della Corte medesima e di consentire che, nelle more, il giudizio possa regolarmente proseguire dinanzi al giudice istruttore, presso la cui cancelleria rimarrà l'intero fascicolo.

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare, come proposte dal CNF e recepite da questo Consiglio, nella seduta del 7 marzo 2018

Il Presidente

Avv. Vittorio Gallucci



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 29 novembre 2017



Numero di protocollo AMM30/11/17 030639U

via e-mail

Ill.mi Signori

**PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

URGENTE

L O R O S E D I

**OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE
DI DIRITTO FAMILIARE**

Illustri e Care/i Presidenti,

il Consiglio Nazionale Forense, nella scorsa seduta amministrativa del 14 luglio, ha approvato le Linee Guida in oggetto, elaborate in unione con la Commissione "famiglia", la Rete dei referenti per il Diritto di Famiglia e le Associazioni di settore, che di seguito Vi trascrivo anche ai fini della stipula di eventuali protocolli con la magistratura a livello territoriale:

**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ
DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE**

La riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile che ha drasticamente mutato la materia dei rapporti di filiazione, introduce principi innovativi che devono essere accolti e temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare, quanto possibile, il contenzioso riguardante l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento dei figli.

Con il venir meno del genitore affidatario in via esclusiva, e con l'introduzione della natura meramente perequativa dell'assegno di mantenimento dei figli, qualcuno oggi ritiene che la separazione dei genitori non introduca di per sé la necessità di ripartire preventivamente ed in via forfettaria gli oneri rappresentati dall'obbligo di cui all'art.316 bis c.c., ed ancor più, che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio di bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso. La prassi che assegnava al genitore non convivente il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all'affidamento mono-genitoriale l'affidamento condiviso, alla potestà genitoriale, la responsabilità genitoriale e all'assegno di mantenimento il mantenimento diretto.

Non può sottacersi che questo modello familiare, fondato sull'effettiva eguaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori sembra faticare ad affermarsi nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. L'assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, e solidarietà familiare disciplinati dall'art.316 bis c.c.

E' dovere dell'interprete dare attuazione alle previsioni di cui agli artt.316 bis e 337 ter c.c., attraverso un'analisi obiettiva della concreta situazione di fatto da regolare, nell'auspicabile prospettiva della piena realizzazione del dato normativo.

Pertanto, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, va sempre disciplinata, nei casi regolati dagli artt.337 bis e ss c.c., l'equa ripartizione di quelle ulteriori.

Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia – di fatto o fondata sul matrimonio- e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso.

Da qui l'esigenza di definire apposite linee guida, atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile, la concreta distinzione fra le due voci di credito. Diviene necessario, pertanto, ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Al sol fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.

Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del *menage* familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell' art. 337 ter c.c.

Da qui l'esigenza di recitare concettualmente le voci di "spese straordinarie" che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell' "an" e non determinabili nel "quantum" perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. 337 ter c.c .

Si ritiene, dunque, necessario distinguere le due categorie di spese "ordinarie" e "straordinarie" o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il "preventivo consenso".



In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate :

SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori."

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;

2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.



Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

ASSEGNI FAMILIARI

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

DEDUCIBILITA' FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

** ***** **

Con i migliori saluti,



II PRESIDENTE

Avv. Andrea Mascherin

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

VERBALE DI TRASFORMAZIONE DI SEPARAZIONE

DA GIUDIZIALE IN CONSENSUALE

Oggi _____, in Cosenza, dinanzi al Presidente del Tribunale,
nella persona della dott. _____, assistita dal Cancelliere

A seguito di decreto di convocazione, sono comparsi:

1)

nato/a a _____ il _____
e residente in _____
CF _____ titolo di studio _____
professione _____
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. _____

con studio in _____ alla via _____
e _____

2)

nato/a a _____ il _____
e residente in _____
CF _____ titolo di studio _____
professione _____
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. _____

con studio in _____ alla via _____

coniugi sposati a _____ il _____
(anno _____ atto n. _____ vol. _____ parte _____ serie _____)

con/senza figli _____

Il Presidente, dapprima separatamente e poi congiuntamente, sente personalmente i coniugi e ne tenta la conciliazione, che non riesce.

Dà atto, pertanto, che il tentativo di conciliazione è fallito.

A questo punto, i coniugi dichiarano di volersi consensualmente separare e di avere raggiunto intesa sulle seguenti condizioni:

- 1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, liberi di stabilire ovunque la loro residenza;
- 2) I figli
- 3) La casa coniugale
- 4) L'assegno di mantenimento

L.C.S.

Il Presidente

Autorizza i coniugi a separarsi alle condizioni sopra riportate.

Dispone la comunicazione del presente verbale e del fascicolo al PM per il suo parere, rimettendo, all'esito, gli atti al Collegio per l'omologazione.

Il Presidente